STATUTO
ENTE BILATERALE DELLA TOSCANA
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Costituzione e natura

1. L'Ente Bilaterale della Toscana (di seguito denominato EBCT Commercio), è costituito dalle Rappresentanze Territoriali delle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del CCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi(di seguito denominato "CCNL Terziario), sulla base diquanto stabilito dal vigente art. 20 del CCNL Terziario stipulato in data 16 luglio 2016.
2. L'EBCT Commercio, ai sensi dell'art. 36 e segg. c.c., ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Art. 1 BIS
Durata

L'Ente è costituito a tempo indeterminato.

Art. 2
Sede

1. L'EBCT Commercio ha sede in Firenze, Via Pistoiese n.155.
2. Previo consenso di tutte le parti costituenti, di cui all’art.1, potranno essere istituite sedi o recapiti operativi territoriali dell’ente, anche presso le sedi delle organizzazioni costituenti senza che questo comporti una modifica statutaria.

Art. 3
Scopi e funzioni

1. L'EBCT Commercio è tenuto a svolgere le seguentiattività obbligatorie:

a) il monitoraggio dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione a tempo determinato di cui al CCNL Terziario;
b) la tutela della salute e della dignità della persona;
c) le funzioni previste dal CCNL Terziario in materia di apprendistato, di adempimenti previsti per i contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali o simili istituti;
d) le funzioni in materia di sicurezza del lavoro, già disciplinate dagli accordi regionali del 20.5.2009 e del 9.11.2018;
e) riceve le comunicazioni previste dal CCNL Terziario in materia di articolazione dell'orario settimanale, in materia di flessibilità dell'orario, nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;

f) le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dal CCNL Terziario;
g) tutte le funzioni previste dal CCNL Terziario in materia di sostegno al reddito;
h) la promozione e la gestione, a livello locale, diiniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;
i) svolgere attività di informazione e accesso al sistemadei servizi al lavoro, per favorire l'incontro di domanda e offerta.
2. L'EBCT Commercio, inoltre, può svolgere le attività facoltativamente previste dall'art. 20 del CCNL Terziario e, previo riconoscimento delle Parti stipulanti, quelleulteriori indicate nello stesso art. 20 del CCNL Terziarionei limiti delle risorse disponibili.
3. In ogni caso, l'EBCT Commercio non può svolgere attività che possano costituire duplicazione di quelle effettuate dai Fondi Nazionali di Assistenza Sanitaria Integrativa e/oPrevidenza Complementare istituiti in forza di previsioni di contrattazione collettiva, dalle Parti Sociali firmatariedel CCNL Terziario di cui all'art.1.
4. Per ogni altra eventuale attività, si fa riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. Quanto sopra viene esercitato tramite gli organi statutari e le apposite commissioni di cui in prosieguo è detto.
5. Al fine di una più puntuale attuazione delle funzioni e degli scopi dell'Ente sono previste le seguenti Commissioni paritetiche istituite, in seno ad EBCT, per ogni Provincia della Toscana:
A. "Centro Servizi Territoriale" in breve "CST" il quale opera nel campo della fornitura di servizi previsti dai contratti collettivi di lavoro per i lavoratori e le imprese, in materia di apprendistato e per i contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 (otto) oresettimanali o simili nonché nel campo della raccolta delle adesioni per l'Ente Bilaterale Regionale.
B. "Organismo Paritetico Provinciale/Territoriale" in breve "OPT"; tale organismo ha competenza in materia di sicurezza sul lavoro e dei lavoratori in ogni suo aspetto e ambito. Sebbene territorialmente competente per ciascuna Provincia, può operare anche in ambiti territoriali più ampi in base ad accordi tra le singole commissioni provinciali interessate.
Le due Commissioni (in breve CST ed OPT) sono composte, ciascuna, da 6 (sei) membri di cui 3 (tre) designati dalla Rappresentanza Territoriale dei Datori di Lavoro e 3 (tre) dalla Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori.
La nomina dei membri e ogni loro sostituzione nel tempo è soggetta alla ratifica da parte dell'assemblea del presente

Ente Bilaterale della Toscana.
Infine EBCT potrà ospitare presso le proprie sedi la "Commissione Paritetica di Conciliazione" avente funzioni in materia di conciliazione ed arbitrato nelle vertenze individuali e collettive del lavoro, tale commissione potrà essere istituita dalle organizzazioni socie attuando quanto dettato dal C.C.N.L. Terziario.

TITOLO II
I SOCI
Art. 4
Soci

1. Sono Soci dell'EBCT Commercio le seguenti Rappresentanze Territoriali di cui all'art. 1:
- la Confesercenti Regionale della Toscana;
- la Filcams-CGIL della Toscana;
- la Fisascat-CISL della Toscana;
- la Uiltucs della Toscana.

2. Lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto trauna delle suddette Rappresentanze Territoriali e la corrispondente Organizzazione Nazionale, Parte stipulantedel CCNL Terziario, comporta di diritto la perdita dello status di socio dell'EBCT Commercio e l'applicazione delle previsioni di cui al successivo art. 23 del presente Statuto.
3. In nessun caso è consentito il trasferimento dello status di socio e dei relativi diritti.

Art. 5
Beneficiari

I beneficiari delle attività svolte dall' EBCT Commercio sono le imprese e i lavoratori che abbiano ottemperato ai versamenti contributivi previsti dal CCNL Terziario, nonché, i Soci di cui all'art. 4 e i loro dipendenti, il tutto in forza ed in esecuzione alla specifica previsione contrattuale.

Art. 6
Presupposti e requisiti per la costituzione dell'EBCT Commercio e per la prosecuzione dell'attività.

1. L'Ente bilaterale territoriale opera sulla base di una necessaria massa critica funzionale ad espletare i compiti ad esso attribuiti, sulla base di quanto previsto dall'art.5 comma 4 dell'accordo di governance del 12 luglio 2016.
2. L' EBCT Commercio deve trasmettere ad EBN.TER un resoconto annuale contenente l'indicazione delle risorse a disposizione, delle prestazioni e dei servizi offerti per lavoratori ed imprese.
3. L' EBCT Commercio, nel caso in cui non disponga di sufficienti risorse economiche dovrà sottoporre alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, per il tramite di EBN.TER, entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la

carenza delle predette risorse economiche, un progetto di aggregazione con uno o più Enti Bilaterali mediante costituzione di un nuovo Ente, in ogni caso in modo da raggiungere, per ogni esercizio finanziario, una dimensione che consenta di ottenere le risorse di cui allo stesso comma 1 e di utilizzare tali risorse secondo gli obblighi di destinazione di cui all'art. 19.

4. Il progetto di aggregazione, dovrà:

- essere predisposto dal Consiglio Direttivo di ogni Ente interessato e trasmesso ad EBN.TER;
- successivamente, previo consenso espresso da parte delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, essere approvato dall'Assemblea di ogni Ente interessato.

5. L'EBCT Commercio, nel caso in cui non sia in grado di rispettare gli obblighi di destinazione delle risorse di cui all'art. 19 o comunque al fine di svolgere in modo più efficace le attività ad esso demandate, dovrà sottoporrealle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, per il tramite di EBN.TER, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto consuntivo, un piano di razionalizzazione per ottimizzare la gestione al fine di adempiere i richiamati obblighi, oppure il progetto di aggregazione di cui ai precedenti commi 3 e 4.

6. Non è ammessa la costituzione di più di un Ente per la medesima area territoriale.

TITOLO III
REGOLE DI GOVERNANCE
Art. 7
Composizione Organi Associativi diversi dall'Assemblea

1. I componenti degli Organi di cui all'art.10 dell'EBCT Commercio, diversi dall'Assemblea, sono nominati nelrispetto delle disposizioni del presente Statuto che accettano integralmente.

2. Possono essere designati e nominati alla carica di componente dei suddetti Organi associativi solo quei soggetti dei quali sia stato verificato il possesso dei requisiti di affidabilità, competenza, onorabilità, integrità morale e professionale, come definiti da EBN.TER, oltre che il possesso degli ulteriori requisiti previstidalla legge.

3. I soggetti designati alle cariche associative si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uoponecessarie.

4. La perdita dei requisiti di cui al comma 2, in capo al componente di uno degli Organi associativi dell'EBCT Commercio, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, a cui consegue la designazione di un sostituto da parte della Rappresentanza Territoriale che aveva designatoil soggetto decaduto, nonché la nomina di tale sostituto da

parte dell'Assemblea, nel corso della prima riunione utile.
5. I componenti degli Organi associativi dell'EBCT Commercio, diversi dall'Assemblea, non possono delegare ad altri le proprie funzioni.

Art. 8

Incompatibilità

1. La carica di componente di un organo di gestione dell'EBCT Commercio (Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Direttivo) è incompatibile con la sussistenza di incarichi e/o possesso di quote in societàche svolgano attività o intrattengano rapporti di forniturad beni, servizi o prestazioni con l'EBCT Commercio medesimo.
2. Lo svolgimento di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

Art. 9

Durata delle Cariche

1. Presso l'EBCT Commercio, tutte le cariche associative hanno la durata di 4 esercizi finanziari e permangono sino all'approvazione del rendiconto consuntivo relativo al quarto esercizio.
2. Il rinnovo dei componenti degli Organi associativi diversi dall'Assemblea deve svolgersi entro i 30 giornisuccessivi alla scadenza delle cariche.
3. L'incarico di componente di un Organo associativo diverso dall'Assemblea cessa, oltre che per scadenza naturale del mandato, anche nei casi di cessazione dell'appartenenza ad una delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, di revoca da parte della Rappresentanza Territoriale designante, di decadenza e/o di dimissioni, di perdita dei requisiti di cui all'art. 7, comma 2, del presente Statuto, di sopravvenuta ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 8 del presente Statuto. In tali casi, si procede alla sostituzione del componente secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del presente Statuto.

TITOLO IV

GLI ORGANI DI EBCT

Art. 10

Organi

1. Sono organi dell'EBCT Commercio:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti.
2. L'assenza per tre sedute consecutive dall'Organo associativo, diverso dall'Assemblea, determina l'automatica decadenza del componente interessato. In tal caso, si procede alla sostituzione secondo le procedure indicate

negli artt. 14, 17 e 18. Non si considera ai fini del presente articolo quale assenza la mancata partecipazione dei Revisori dei Conti all'assemblea dei soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta dal legale rappresentante diciascuno dei soci di cui all'art. 4 del presente Statuto,

2. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, al rappresentante della Rappresentanza Territoriale dei Datori di lavoro spetta un numero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle Rappresentanze Territoriali dei Lavoratori. Precisamente:

- 3 voti spettano alla Confesercenti Regionale della Toscana;
- 1 voto spetta alla Filcams-CGIL della Toscana;
- 1 voto spetta alla Fisascat-CISL della Toscana;
- 1 voto spetta alla Uiltucs della Toscana.

Art. 12

Competenze dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea:

a) nomina il Presidente ed il Vice Presidente, nonché i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, tra quelli designati dalle Rappresentanze Territoriali secondo le procedure rispettivamente previste dagli articoli 14, 17 e 18 del presente Statuto;

b) su proposta del Consiglio Direttivo:

- approva:

I) entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, la relazione annuale sulla gestione del Consiglio Direttivo, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che devono essereinviati a EBN.TER entro 15 giorni dalla data di approvazione;

II) entro il 30 novembre di ogni anno, il budget previsionale relativo al successivo esercizio, contenente la precisa indicazione dei criteri di determinazione dellostesso, la quantificazione dei contributi associativi e le modalità di riscossione degli stessi, che deve essere inviato a EBN.TER entro 15 giorni dalla data di approvazione;

- approva il piano di razionalizzazione previsto dall’art.6 punto 5 al fine di ottimizzare la gestione ed i relativi costi, da trasmettere a EBN.TER;

c) delibera gli eventuali compensi per i componenti degli Organi associativi nominati o eletti, tenendo conto del principio di razionalizzazione della spesa ed avendo riguardo alle dimensioni dell'EBCT Commercio ed alle responsabilità connesse a ciascuna carica;

d) ratifica la nomina e la sostituzione nel tempo dei

componenti delle Commissioni denominate “Centro Servizi Territoriali” e "Organismo Paritetico Provinciale/Territoriale”.
e) delibera sullo scioglimento dell’Ente e nomina i liquidatori, nelle ipotesi previste dal presente Statuto;
f) delibera, con il voto unanime di tutti i soci:
- lo scioglimento dell'Ente fuori delle ipotesi previste dal presente Statuto,
- l'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari, che possono essere apportate esclusivamente in esecuzione di accordi intercorsi tra le Parti;
g) approva del progetto di aggregazione e delibera sugli atti conseguenti secondo le modalità previste dal precedente art. 6, comma 4.

Art. 13

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, almeno due volte l'anno, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno dei soci. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione dell'Assemblea è fatta per iscritto, mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, unitamente alladocumentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, l'avviso può essere inviato a mezzo telegramma, fax ovvero posta elettronica certificata, almeno 3 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
6. L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di Soci tale da disporre della metà più uno dei voti totali. Le deliberazioni sono prese con tanti voti che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti totali. Nel calcolo dei votinon si computano gli astenuti.

7. In caso di parità di voti, si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
8. L'Assemblea nomina il Presidente, nel proprio seno, e il segretario. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di modifiche statutarie dell'EBCT Commercio come nel caso dello scioglimento e quando previsto per legge è obbligatorio avvalersi dell'assistenza di un Notaio, che in tal caso assume le funzioni di segretario.
9. Alle riunioni dell'Assemblea dei soci partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14

Consiglio Direttivo: composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sei componenti, designati dai soci, dei quali, tre tra quelli designati dalla Rappresentanza Territoriale dei Datori di lavoro, e tre tra quelli designati dalle Rappresentanze Territorialidei Lavoratori.
All'interno dei componenti come sopra nominati l'Assemblea elegge il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 15

Consiglio Direttivo: competenze

1. Il Consiglio Direttivo:
a) predispone, per l'approvazione dell'Assemblea, il progetto di rendiconto consuntivo e la relativa relazione annuale sulla gestione, nonché il progetto di budget previsionale, contenente tra l'altro i criteri dideterminazione dello stesso, la quantificazione deicontributi associativi e le modalità per la lororiscossione. Tali documenti vengono tutti redatti sul modello fornito da EBN.TER, secondo criteri di trasparenza e leggibilità, nonché in base ad una programmazione strategicae gestionale fondata su un'adeguata analisi economica del territorio di riferimento;
b) propone all'Assemblea il Regolamento dell'Ente, predisposto secondo criteri definiti da EBN.TER, nonché eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento dell'Ente;
c) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività per il conseguimento degli scopi statutari dell'Ente;
e) assume i provvedimenti relativi al funzionamento dell'Ente;
f) instaura, gestisce e risolve i rapporti di lavoro del personale dell'Ente, determinandone il trattamento economico in coerenza anche con le politiche retributive delle

organizzazioni associate, senza possibilità di prevedere compensi o quote retributive aggiuntive, fatti unicamente salvi eventuali incentivi premiali predeterminati infunzione del raggiungimento di specifici risultati, e comunque avendo riguardo agli indirizzi vincolanti indicati dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario;
g) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza, sulla base di criteri di selezione oggettivi ed imparziali e secondo principi di professionalità ed economicità, valutando comparativamente almeno tre offerte;
h) vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi, dell'EBCT Commercio, nonché sulle iniziative promosse, riferendo all'Assemblea;
i) predispone, ove necessario, il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare i costi di gestione, nonché il progetto di aggregazione, da sottoporre, per il tramite dell'EBN.TER, alle Organizzazioni Nazionali stipulanti ilCCNL Terziario, al fine di ottenerne il consenso;
l) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dalpresente Statuto.

Art. 16

Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, tutte le volte che lo ritenga opportuno, e possibilmente almeno una volta ogni tre mesi. È inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del ConsiglioDirettivo entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. La riunione dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti, entro i successivi 7 giorni.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, 5 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla data della riunione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno dellariunione, nonché copia, laddove possibile, dei documentiutili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica. Le

deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per ledeliberazioni relative alle proposte di modifiche statutariee regolamentari, è richiesto il voto favorevole di tutti i presenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dalPresidente e dal segretario.
6. Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni, in caso di parità, l'argomento può essere nuovamente esaminato in una ulteriore riunione da fissare entro i successivi 60 giorni.

Art. 17

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente:
- rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario;
- ha potere di firma;
- viene sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza od impedimento.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea dei soci all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo. Possono essere nuovamente nominati per una sola volta, anche non consecutivamente.
3. Il Presidente, notiziato di volta in volta il Vice Presidente:
a) sovrintende al funzionamento dell'EBCT Commercio ed esercita tutte le funzioni ad esso demandate dal presente Statuto, dal regolamento e dalla legge;
b) ha la gestione ordinaria dell'EBCT Commercio, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli altri Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
c) convoca e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza dell'EBCT Commercio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
e) in casi straordinari di necessità ed urgenza, esercita, sotto la sua responsabilità, i poteri del Consiglio Direttivo, il quale, nella prima seduta successiva, delibera sull'eventuale ratifica dell'operato del Presidente.
4. Il Presidente, congiuntamente con il Vice Presidente, assume ogni deliberazione in relazione a prelievi, erogazioni e movimenti di fondi.

Art. 18

Collegio dei Sindaci Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da tre componenti, di cui:
- uno, con funzione di Presidente, scelto tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., su designazione

della parte datoriale o su designazione delle parti sindacali congiuntamente;
- uno, designato da Confesercenti;
- uno, designato congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams, Fisascat e Uiltucs.
2. Valgono, nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presenteStatuto.
4. Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle disposizioni del presente Statuto, controlla l'amministrazione dell'EBCT Commercio, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
5. Il Collegio dei Revisori redige la relazione riferita al progetto di rendiconto consuntivo, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunionedell'Assemblea indetta per l'approvazione del predetto.
6. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

TITOLO V
RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA DELL'EBTT.

Art. 19
Finanziamento dell'EBCT Commercio e destinazione delle risorse economiche.

1. L'EBCT Commercio è finanziato dai contributi versati dalle aziende e dai lavoratori, nella misura e con il sistema di riscossione previsti dall'art. 21 e seg. del vigente CCNL Terziario e da quanto previsto dalla contrattazione integrativa regionale. L'EBCT Commercioadotta lo strumento della riscossione centralizzata ad opera di EBN.TER, tramite F24; la quota di contribuzione destinata ad EBN.TER sarà pari al 10% degli importi riscossi a mezzo F24. In via transitoria sui contributi riscossi con altre modalità, è dovuta ad EBN.TER. una quota pari al 15% degli stessi importi.
2. L'EBCT Commercio dovrà destinare le proprie entrate:
- per almeno il 70%, allo svolgimento delle attività ad esso demandate dall'art. 3 del presente Statuto, in modo da assolvere pienamente i compiti ad esso attribuiti dal CCNL Terziario, in coerenza con l'Accordo interconfederale sulla governance del 12 luglio 2016, le suddette risorse saranno di norma destinate proporzionalmente alle provenienze territoriali del gettito;
- per la restante parte, ai costi di gestione ed ai compensi

dei componenti degli Organi associativi.
3. L'EBCT Commercio, qualora, al fine di rispettare gli obblighi di destinazione delle entrate sopra indicati, si rendesse necessario ottimizzare la gestione e i relativi costi, dovrà predisporre il piano di razionalizzazione e/oil progetto di aggregazione di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4e 5 del presente Statuto.

Art. 20

Fondo comune

1. Il Fondo comune di EBCT Commercio è costituito da:
a) contributi di cui al precedente art. 19, interessi attivi maturati sugli stessi contributi ed interessi di mora per ritardato versamento dei medesimi contributi, ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
b) proventi vari, quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni, nonché i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati;
c) oblazioni volontarie, erogazioni, lasciti e donazioni a favore dell'EBCT Commercio, beni ad esso devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
d) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittima titolarità dello stesso EBCT Commercio;
e) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
f) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto.
2. In adesione allo spirito ed alle finalità del CCNL Terziario, il fondo comune è utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi dell'Ente, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioniin materia di comunione dei beni.
3. Sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, i soci non hanno diritto ad ottenere l'attribuzione del patrimonio dell'EBCT Commercio, neanche parziale, ovvero la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali salvo, che l'attribuzione o distribuzione siano espressamente ed inderogabilmente disposte dalla legge.

Art. 21

Gestione organizzativa e conduzione amministrativa di EBCT Commercio

1. L'EBCT Commercio si impegna a garantire, ai beneficiari di cui all'art. 5 del presente Statuto, ad EBN.TER, nonché alle Parti stipulanti, la massima trasparenza nella gestione organizzativa e conduzione amministrativa dell'Ente, nonché degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati.
2. A tal fine l'EBCT Commercio:
- si impegna a perseguire l'equilibrio della propria

gestione economica e finanziaria;
- mette a disposizione dell'EBN.TER, su richiesta, in aggiunta al rendiconto consuntivo, alle relazioni annuali ed al budget previsionale di cui all'art. 12, lettera b, del presente Statuto, ogni altro documento contabile oamministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e latrasparenza della propria gestione, nonché degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati;
- accetta che EBN.TER effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di costante monitoraggio e di acquisizione di dati ed informazioni in relazione alla gestione amministrativa edeconomico-finanziaria dell'Ente.

Art. 22

Esercizio finanziario e Rendiconto

L'esercizio finanziario dell'EBCT Commercio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Alla fine di ogni esercizio finanziario sarà redatto a cura del Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo da approvarsi dall'assemblea secondo quanto previsto all'art. 12 lettera b).

Art. 23

Scioglimento e liquidazione

1. Costituiscono cause di scioglimento e di messa in liquidazione dell'EBCT Commercio, oltre a quelle previste dalla legge:
a) lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto trauna delle Rappresentanze Territoriali associate all'Ente ela corrispondente Organizzazione Nazionale, Parte stipulante del CCNL Terziario;
b) la mancanza della disponibilità delle risorse economiche richieste per l'utile svolgimento dell'attività dell'Ente, di cui all'art. 6, comma 1, del presente Statuto, qualora, entro il termine di 3 mesi da quando è stato presentato il piano di aggregazione di cui all'art. 6, e in ogni casoentro il 30 settembre, non si addivenga alla aggregazionecon altro ente secondo la procedura di cui ai successivicommi 3 e 4, 5 dello stesso art. 6;
c) la mancata approvazione, senza comprovate motivazioni, da parte dell'Assemblea, del budget previsionale e/o del rendiconto consuntivo e/o l'invio di detti documenti ad EBN.TER, nei termini di cui all'art. 12, lettera b, del presente Statuto;
d) il mancato rispetto degli obblighi di destinazione delle risorse economiche di cui all'art. 19, comma 2, del presente Statuto con la mancata presentazione del piano di razionalizzazione di cui all'art. 6, comma 5, del presente Statuto o la mancata approvazione di tale piano, ovvero il mancato rispetto degli obiettivi previsti dallo stesso piano;

e) la mancata trasmissione del progetto di aggregazione di cui all'art. 6, commi 3 e 4, 5 del presente Statuto, o la mancata approvazione di tale progetto, ovvero la mancata esecuzione dello stesso progetto;
f) in ogni altro caso, la volontà unanime di tutti i soci.
2. All'avverarsi di una di tale cause, l'assemblea dei soci provvederà alla nomina di un liquidatore con voto unanime, il quale devolverà il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione, esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione ai soci:
- al nuovo Ente, che sia stato nelle more costituito da Rappresentanze Territoriali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori rispettivamente aderenti ad ognuna delle Parti stipulanti il CCNL Terziario, operante nel medesimo ambito territoriale, ovvero in area maggiore ricomprendente tale ambito territoriale,
- o, qualora tale nuovo Ente non fosse stato ancora costituito, a EBN.TER per le quote di rispettiva competenza, i quali le accantoneranno per poterle successivamente destinare al nuovo Ente, a condizione che la costituzione di tale nuovo Ente avvenga entro un anno dalla data di scioglimento, altrimenti sarà devoluto ad attività assistenziali.

Art. 24

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle applicabili alle Associazioni non riconosciute.
2. L'interpretazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti emanati in forza delle predette norme, nonché delle disposizioni di legge applicabili, in ogni caso, dovrà tenere conto dello spirito, della ratio e delle finalitàdelle norme del CCNL Terziario, che costituiscono la fonte prioritaria in materia di bilateralità.
F.to Maestrini Roberto
F.to Dottor Alberto Zetti Notaio